

L'Inps adegua la casistica alle nuove ipotesi dei modelli alternativi al ricovero tradizionale

Malattia anche in ambulatorio

Indennizzati day service e permanenze nelle comunità

DI DANIELE CIRIOLI

È ricovero ospedaliero, la permanenza in comunità che opera in regime sanitario con équipe medica, cartella clinica e piano terapeutico individuale (Pti) autorizzata o accreditata dal Ssn. Invece, se la permanenza ha un carattere prevalentemente socio-educativa, si applica la tutela della malattia comune, previo certificato medico attestante l'incapacità lavorativa. Lo precisa l'Inps nella circolare n. 65/2026 con cui, alla luce delle innovazioni del servizio sanitario nazionale (Ssn) e dei modelli alternativi al ricovero tradizionale (tra cui attività ambulatoriali complesse e day service) estende la tutela economica di malattia in nuovi casi.

Prestazioni ambulatoriali. L'Inps equipara al day hospital il day service ambulatoriale (Dsa); il day surgery; la macro attività ambulatoriale complessa (Mac); la bassa intensità chirurgica (Bic); il pacchetto ambulatoriale complesso (Pac); i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdt). Sono indennizzabili come giornate di ricovero esclusivamente quelle in cui il lavoratore si reca presso la struttura per accertamenti programmati. Gli altri giorni possono essere riconosciuti come malattia soltanto se supportati da idonea certificazione medica attestante l'incapacità lavorativa.

Centri di salute mentale. Si tratta di strutture dedicate alla prevenzione, alla cura e riabilitazione dei disturbi psichici. In alcuni modelli organizzativi, i Csm possono prevedere attività diurne strutturate e, in casi specifici, ospitalità sulle 24 ore. Poi-

ché tali modalità non sono uniformi sul territorio nazionale e non sempre si configurano come un vero e proprio ricovero, l'Inps precisa che le giornate di effettiva presenza presso il Csm per trattamenti programmati sono assimilate ai cicli di cura ricorrenti e, pertanto, sono indennizzabili come malattia. Inoltre, anche l'ospitalità notturna, se prevista e documentata come ricovero breve, è equiparata al ricovero ospedaliero.

Strutture sanitarie. Per strutture psichiatriche residenziali (alta, media, bassa intensità) e semiresidenziali (centri diurni) s'intendono quelle autorizzate e/o accreditate dal Ssn. Per l'equiparazione al ricovero ospedaliero, le strutture devono operare in regime autorizzato o accreditato e soddisfare i requisiti di legge. In mancanza di tali condizioni, o qualora il ricovero avvenga in strutture a prevalenza socio-educativa prive di cartella clinica, si applica la disciplina della malattia comune, previa idonea certificazione medica.

Strutture di osservazione. In molte strutture ospedaliere sono state istituite unità di supporto, quali l'osservazione breve intensiva (Obi) e la degenza breve (Db), annesse alle unità operative di pronto soccorso. Tali strutture sono destinate alla gestione dei pazienti che necessitano di un monitoraggio clinico, evitando il ricovero ordinario.

L'Inps precisa che la permanenza presso il pronto soccorso o presso le citate unità hanno caratteristica del ricovero ospedaliero.

Comunità terapeutiche. Le comunità terapeutiche e le strutture accreditate rappresentano un presidio

fondamentale per la cura e riabilitazione dalle dipendenze patologiche, comprese tossicodipendenze, abuso di alcol, gioco d'azzardo e nuove dipendenze. La permanenza nelle strutture che garantiscono assistenza sanitaria è assimilata al ricovero ospedaliero.

Diversamente, la permanenza presso le comunità a prevalenza socio-educativa, in assenza di cartella clinica e di responsabilità sanitaria diretta, è equiparata alla malattia comune, previa certificazione medica attestante l'incapacità lavorativa.

Centri per disturbi nutrizionali. I centri dedicati ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (Dna), pubblici o privati accreditati, sono un presidio essenziale per la presa in carico di pazienti con patologie complesse, che richiedono interventi multidisciplinari. Il periodo di permanenza in strutture con assistenza sanitaria, comprese le prestazioni in day service e in day hospital, è equiparato al ricovero ospedaliero.

La permanenza in strutture prive di assistenza sanitaria e in quelle semi-residenziali, invece, è equiparata a malattia comune, previo certificato medico attestante l'incapacità lavorativa. Resta fermo, in tali casi, l'obbligo di reperibilità presso la struttura.



Peso: 40%

Il presente documento non è riproducibile, e' ad uso esclusivo del committente e non e' divulgabile a terzi.